



TRIBUNALE DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

V.G. n. 11243/2021

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- Dr. Gianpiero Scoppa Presidente
- Dr. Francesco Paolo Feo Giudice
- Dr. Eduardo Savarese Giudice del. e rel.

ha pronunciato il presente

DECRETO di omologazione ex art. 129 L.F.

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 19 gennaio 2022.

LA PROCEDURA CONCORDATARIA.

Nell'ambito della procedura di fallimento aperto in danno dell'impresa individuale "Farmacia Marechiaro Dr. Jabarin Fakher" (C.F.: JBR FHR 68T29 Z226U e P. IVA: 07826090636), dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli n. 93/2020 depositata in data 24.09.2020, sono pervenute due proposte concordatarie presentate dalla Meo Group Farmacia – Dr. Ciro Meo e C. S.a.s. e dalla Meg S.r.l. come di seguito dettagliate.

PROPOSTA MEG S.R.L.

La prima proposta di concordato fallimentare è stata formulata dalla Meg S.r.l. ed è pervenuta il 18.03.2021. In data 28/31.05.2021 il Curatore depositava il proprio parere con il quale rappresentava che l'attivo fallimentare recuperabile – stimato in un importo pari ad Euro 1.150.000,00 - era ben maggiore di quello quantificato dalla proponente a fronte dell'importo complessivamente offerto pari ad Euro 756.233,86, (oltre le giacenze liquide della Procedura pari ad Euro 20.000,00) evidenziando, altresì, la necessità di ottenere una garanzia di più pronta soluzione, tale da poter essere velocemente escussa qualora la proponente



non onorasse gli impegni assunti con la proposta concordataria. Concludeva invitando la proponente ad effettuare una proposta migliorativa che tenesse conto delle risultanze del parere. In data 29.07.2021, la proponente Meg S.r.l., ad integrazione della prima proposta, ha offerto la somma di Euro 1.200.000,00, tuttavia, omettendo di migliorare le garanzie offerte, per cui, con un secondo parere del 09.08.2021, il Curatore ha evidenziato la necessità di ottenere una nuova integrazione in ordine al profilo delle garanzie. In data 23.09.2021, la proponente Meg S.r.l. effettuava una nuova integrazione alla luce delle osservazioni del Curatore che, in pari data, esprimeva il proprio parere favorevole.

PROPOSTA MEO GROUP FARMACIA S.A.S.

In data 14.04.2021 è pervenuta la proposta di concordato fallimentare della Meo Group Farmacia - Dr. Ciro Meo & C s.a.s.. In data 28/31.05.2021 il Curatore depositava il proprio parere con il quale rappresentava che l'attivo fallimentare recuperabile – stimato in un importo pari ad Euro 1.150.000,00 - era ben maggiore di quello quantificato dalla proponente a fronte dell'importo complessivamente offerto pari ad Euro 880.000,00 (oltre le giacenze liquide della Procedura pari ad Euro 20.000,00), evidenziando, altresì, la necessità di ottenere una garanzia di più pronta soluzione, tale da poter essere velocemente escussa qualora la proponente non onorasse gli impegni assunti con la proposta concordataria. Concludeva invitando la proponente ad effettuare una proposta migliorativa che tenesse conto delle risultanze del parere.

In data 21.06.2021, la proponente Meo Group Farmacia - Dr. Ciro Meo & C s.a.s., ad integrazione della prima proposta, ha offerto la somma complessiva di Euro 1.150.000,00 (comprensiva delle giacenze liquide presenti sul conto della Procedura), migliorando le garanzie offerte (offrendo, oltre alla somma di euro 100.000,00, una ulteriore somma di Euro 132.870,31 entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito favorevole del procedimento ex art. 125 l. fall. e comunque prima dell'omologazione del concordato). Con parere del 30.06.2021, il Curatore evidenziava la necessità di ottenere una nuova integrazione in ordine al profilo delle garanzie offerte. In data 05.07.2021 la proponente Meo Group Farmacia - Dr. Ciro Meo & C s.a.s. integrava nuovamente la sua proposta, migliorando sensibilmente la garanzia offerta ai creditori, con il rilascio di un impegno diretto della "Meo Group Farmacia - Dr. Ciro Meo & C s.a.s.", fideiussorio a prima richiesta, sino alla concorrenza di euro 1.132.870,31 (totalità



dell'importo offerto dalla proponente), da parte della "C.G.M. Farmacie Dr. Ciro Meo e C. s.a.s." e del Dr. Ciro Meo in proprio. Il Curatore, con parere del 13.07.2021, esprimeva il proprio parere favorevole.

In data 06.09.2021, dopo aver acquisito il provvedimento reso dal G.D. in data 10.08.2021 - con il quale la Procedura è stata autorizzata ad attendere il completamento dell'iter di cui all'art. 125 l. fall. della proposta concordataria migliorativa/integrativa della Meg S.r.l., al fine di poter ordinare la comunicazione ai creditori di tutte le proposte che si ritenessero parimenti convenienti - la proponente Meo Group Farmacia - Dr. Ciro Meo & C s.a.s. effettuava un ulteriore e definitivo miglioramento della sua proposta, incrementando la somma offerta fino ad euro 1.182.870,31 (somma che, tenuto conto delle giacenze liquide già acquisite alla massa, concorreva a determinare l'attivo offerto ai creditori, nella misura complessiva di euro 1.200.000,00).

Il Curatore, con parere dell'08/13.09.2021, esprimeva il proprio parere favorevole.

Con provvedimento del 29.09.2021, il G.D. autorizzava la Curatela a comunicare entrambe le proposte ai creditori, una volta acquisito il parere favorevole del C.d.C. In data 8.10.2021, il C.d.c. esprimeva il proprio parere favorevole su entrambe le proposte di concordato, della Meg S.r.l. e della Meo Group Farmacia – Dr. Ciro Meo e C. S.a.s , così come migliorate ed integrate. In data 12.10.2021, il G.D. autorizzava il Curatore a richiedere espresso avviso del CDC ex art. 125 L.F. su quale delle due proposte fosse reputata la migliore. Acquisito detto parere, si autorizzava, altresì, a procedere a richiedere ai creditori le proprie espressioni di voto nel termine di giorni 20 decorrenti dalla comunicazione rituale effettuata dalla curatela. In data 19.10.2021, il C.d.C. esprimeva la propria preferenza per la proposta concordataria della Meo Group Farmacia – Dr. Ciro Meo e C. S.a.s.. Il Curatore provvedeva alla comunicazione di entrambe le proposte ai creditori in data 25.10.2021.

All'esito delle votazioni, in data 18.11.2021, il Curatore depositava la propria relazione riepilogativa nella quale concludeva che *"se si considerano valide ed efficaci le manifestazioni di voto pervenute a mezzo PEC dai creditori, in tal caso dovrebbe considerarsi approvata la proposta della Meo Group Farmacia – Dr. Ciro Meo per aver conseguito il maggior numero di consensi, come previsto dall'art. 128 l. fall.."*



Se, invece, si ritengono non validi ed efficaci i voti espressi dai creditori a mezzo PEC, in tal caso, risultando entrambe approvate dalla totalità dei creditori aventi diritto al voto, dovrebbe considerarsi approvata la proposta della Meg S.r.l. in quanto presentata per prima, come previsto dall'art. 128 l. fall."

Con provvedimento del 22.11.2021, il G.D., ritenuto che la lettera della norma (art. 128 L.F.) indica chiaramente come modalità di espressione del voto il deposito in cancelleria, sicché essa deve reputarsi come prescrizione di una forma obbligatoria ed esclusiva (come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità), autorizzava la Curatela a depositare relazione conclusiva sull'esito del voto alla luce del proprio decreto.

La Curatela depositava la propria relazione conclusiva sull'esito del voto in data 23.11.2021, ritenendo che dovesse considerarsi approvata dai creditori la proposta di concordato fallimentare della Meg S.r.l. in quanto proposta depositata per prima. Con decreto dell'1.12.2021, il G.D., ritenuta di doversi ritenuta approvata la proposta della Meg S.r.l., disponeva darsi comunicazione del suddetto decreto al fallito, ai creditori dissenzienti, alla Meo Group Farmacia – Dr. Ciro Meo e C. S.a.s. ed alla Meg S.r.l. perché richiedesse l'omologazione. Le comunicazioni di legge venivano effettuate dal Curatore in data 06.12.2021 ed il C.d.C. comunicava in data 27.12.2021 la propria relazione conclusiva ex art. 129 l. fall.

LA PROPOSTA “VINCITRICE”: REQUISITI DI LEGITTIMITÀ PER L'OMOLOGA

A seguito di prima proposta e del relativo parere del curatore, dunque, l'odierna ricorrente in omologazione formulava proposta migliorativa, a liberazione dell'impresa fallita e del Dott. Jabarin Faker, consistente nel versare al Fallimento l'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 (comprensivo delle giacenze liquide della Procedura pari – alla data di deposito del precedente parere - ad Euro 17.129,69) da distribuirsi ai creditori tempestivi e tardivi ed agli eventuali creditori oppositori ex art. 98 l. fall. che dovessero risultare ammessi entro la data di approvazione del rendiconto ex art. 116 l. fall..

La proponente precisa che la somma offerta, dunque, risulta superiore rispetto all'attivo stimato dallo scrivente Curatore nel precedente parere (pari ad Euro 1.150.000,00).

In particolare, la Meg S.r.l. propone di offrire al Fallimento:

1. il pagamento integrale delle spese in prededuzione, comprensive del



compenso del Curatore, nei termini e per gli importi che saranno indicati dal G.D. nel relativo provvedimento di liquidazione, stimate in Euro 220.000,00 (di cui Euro 69.646,27 quale compenso del Curatore); altresì, la proponente specifica che qualora le somme offerte per far fronte agli oneri prededucibili fossero di misura superiore rispetto all'importo come quantificato dalla Meg S.r.l., si determinerà una diminuzione della soddisfazione offerta agli altri creditori (soprattutto al ceto chirografario);

1.1 il pagamento integrale dei creditori prededucibili ammessi al passivo del fallimento per un importo pari ad Euro 10.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute;

2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ammessi al passivo del fallimento per un importo pari ad Euro 74.893,69 oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute;

2.1 l'accantonamento prudenziale dell'importo di Euro 37.613,94 pari all'integrale credito insinuato tardivamente al passivo del fallimento con grado privilegiato;

2.2 l'accantonamento prudenziale dell'importo di Euro 97.995,82 pari all'integrale credito insinuato tardivamente al passivo del fallimento con grado privilegiato ipotecario;

3. ai creditori chirografari ammessi al passivo per un importo pari ad Euro 1.499.167,81 (incluso il credito della Dott. ssa Palmieri ammesso all'esito del giudizio ex art. 98 l. fall.) viene offerto un importo pari ad Euro 723.795,54, corrispondente ad una percentuale stimata del 48,28%;

3.1 ai creditori chirografari insinuati tardivamente al passivo del fallimento alla data di deposito della presente integrazione per un importo complessivo di Euro 45.314,24 , viene offerto un importo pari ad Euro 21.887,63, corrispondente ad una percentuale stimata del 48,28%;

4. ai creditori chirografari che hanno presentato opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., che alla data di deposito dell'integrazione della presente proposta erano sub iudice per un importo pari ad Euro 16.338,46 (di cui Euro 14.619,81 per il giudizio ex art. 98 l. fall. promosso dalla società So.Farma.Morra S.p.A. ed Euro 1.718,65 per il giudizio ex art. 98 l. fall. promosso dalla società Ecosmaltimento S.r.l.), la proponente ha offerto la medesima percentuale di soddisfazione prevista per il ceto chirografario. Per cui, ai fini prudenziali, ha accantonato la somma di Euro 7.888,18, corrispondente ad una percentuale stimata del 48,28%.



Nella proposta, inoltre, viene specificata:

- la riserva di aumentare la percentuale stimata per il ceto chirografario pari al 48,28%, laddove i crediti di cui alle domande tardive ad oggi presentate dovessero essere ammesse in misura inferiore ovvero rigettate;

- la riserva di aumentare la percentuale stimata per il ceto chirografario pari al 48,28%, laddove i crediti di cui ai ricorsi ex art. 98 l. fall. fossero rigettati.

Quanto ai tempi di pagamento, nella proposta migliorativa si prevede il pagamento in unica soluzione, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del concordato, considerando il pagamento dell'imposta di registro (previsto in misura fissa ai sensi dell'art. 8, parte prima, lett. g, D.P.R. 131/1986) nonché delle spese e degli oneri relativi ai trasferimenti dei beni fallimentari a carico della Proponente.

Inoltre, in merito al trasferimento dei beni che compongono l'attivo fallimentare, la ricorrente precisa che gli stessi (a tutela della massa dei creditori), saranno trasferiti alla Meg S.r.l., solo all'esito dell'integrale pagamento delle somme messe a disposizione della Procedura e, dunque, solo a seguito dell'esecuzione della proposta di concordato.

Opportuno è soffermarsi sull'attivo fallimentare realizzato e da realizzare, con particolare riferimento ai giudizi in corso e alla loro valorizzazione nella proposta migliorativa.

A) merce rinvenuta presso la Farmacia Marechiaro: Euro 3.000,00.

La Procedura ha aggiudicato alla Farmacia Nocerino Dr. Giuseppe (P. IVA 03030331213) la merce rinvenuta presso la Farmacia per un importo pari ad Euro 3.000,00, comprensivo di I.V.A..

B) Vendita beni mobili rinvenuti presso l'abitazione del Dott. Jabarin Fakher e beni mobili registrati - Euro 3.000,00.

Gli arredi rinvenuti presso l'abitazione del Dott. Jabarin Fakher sita in Napoli alla Via Ascanio n. 43, di scarso valore commerciale, sono stati aggiudicati, unitamente ai beni mobili registrati, al Sig. Mohamad Jawabra al prezzo di Euro 3.000,00 comprensivo di I.V.A. In virtù dell'attivo ad oggi realizzato, al netto dei costi prevedibili già sostenuti, la giacenza sul conto corrente della Procedura, alla data del 30.06.2021, è pari ad Euro 6.496,22 (doc. 4).

C) Vendita della Farmacia Marechiaro.

Rispetto al valore della Farmacia Marechiaro, la perizia predisposta dal



professionista officiato ha attribuito all'avviamento della Farmacia un valore di Euro 699.594,86, nonché per i beni materiali di proprietà della farmacia un valore di Euro 6.639,00.

Ebbene, anche al fine di valutare l'alternativa più vantaggiosa per la Procedura, tenuto conto della necessità di cedere l'azienda "farmacia" del Dott. Jabarin Fakher entro 15 mesi dalla dichiarazione di fallimento per evitare la decadenza dall'autorizzazione ex art. 113 R.D. 1265/1934, lettera a), il Curatore veniva autorizzato, con provvedimento reso in data 16.03.2021, ad acquisire delle manifestazioni d'interesse al fine di comprendere l'effettivo valore offerto dal mercato delle Farmacie partenopee della sola "azienda Farmacia" Marechiaro. Pervenute diverse manifestazioni di interesse, la più vantaggiosa per la Procedura ha dichiarato interesse all'acquisto ad una somma pari ad Euro 900.000,00. La Procedura, poi, in data 23.04.2021 è stata autorizzata a procedere alla vendita dell'azienda farmaceutica ex art. 107, comma 1, l. fall..

Gli organi fallimentari hanno allora ritenuto che, al momento dell'avvio del percorso concordatario, appariva verosimile ipotizzare che attraverso una procedura competitiva di vendita della sola "azienda Farmacia", il Fallimento potrebbe recuperare un importo non inferiore ad Euro 900.000,00. Appare evidente che la proponente abbia valorizzato la suddetta circostanza, attesa la proposta migliorativa formulata.

D) Giudizi tra il fallito Dott. Fakher Jabarin c/ la Dott. ssa Maria Pacilio e la B.N.P. Paribas Leasing Solutions S.p.A..

La Procedura è intervenuta nei seguenti tre giudizi:

1) Dott. Fakher Jabarin c/ Dott. ssa Maria Pacilio, Tribunale di Napoli, XII Sez. Civ. - R.G. n. 26393/2018 - Giudice Dott. ssa Stravino, prox. ud. 16.12.2021 ex art. 189 c.p.c.;

2) Dott. Fakher Jabarin c/ Dott. ssa Maria Pacilio e B.N.P. Paribas Leasing Solutions S.p.A. - Tribunale di Napoli, XII Sez. Civ. - R.G. n. 26734/2019 - Giudice Dott. ssa Pezzullo;

3) Dott. Fakher Jabarin c/ Dott. ssa Maria Pacilio, Tribunale di Napoli, IX Sez. Civ. - R.G. n. 32694/2018 - Giudice Dott. Caccese, prox. ud. 06.10.2021;

Rispetto a tali domande, il Proponente aveva ritenuto, nella propria originaria proposta di concordato, di non inserire alcuna posta nell'attivo fallimentare, presupponendo una forte alea dei giudizi. In tale ottica, ha ritenuto difficile che



potesse derivare al Fallimento alcuna utilità. Sul punto, il Curatore aveva osservato che, pur essendo i suddetti giudizi connotati da una forte alea, non poteva escludersi una forma di utilità conseguibile alla Procedura.

Sul punto, il legale officiato dal Fallimento inoltra articolato parere.

Alla luce delle osservazioni del legale del Fallimento, la Curatela ha ritenuto che dai suddetti contenziosi pendenti, ferma l'alea degli stessi, potessero col tempo derivare delle utilità al Fallimento presumibilmente quantificabili in circa Euro 100.000,00. Le considerazioni del Curatore appaiono essere state valorizzate dalla proponente, attesa la proposta migliorativa formulata.

E) Con provvedimento reso in data 23.04.2021, lo scrivente curatore è stato autorizzato a porre in vendita l'immobile in piena proprietà del Dott. Jabarin Fakher riferibile ad un'abitazione di tipo economico, consistenza 4,5 vani, indirizzo Via Ascanio n. 43, Interno 18, Piano 4, identificato catastalmente al Foglio 39, Particella 767, Subalterno 25.

Il suddetto immobile risulta gravato da:

- ipoteca volontaria del 28.03.2013, concessa a garanzia di mutuo fondiario, iscritta dal Notaio Caccavale Ciro, Rep. 8212/4552, Capitale € 126.051,45, Totale € 252.102,90 – Durata 20 anni, a favore della Banca Nazionale Del Lavoro S.P.A.;

- ordinanza di sequestro conservativo (fino alla concorrenza della somma di euro 100.000,00), trascritta in data 15.07.2020, in seguito al provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli - numero di repertorio 33530/2018 - a favore di Malagoli Valentina nata il 05.02.1969 a Napoli.

Ebbene, tenuto conto che la consistenza dell'immobile è di 75 mq circa e l'immobile appare in buono stato di conservazione, l'Arch. Cobio, incaricato dalla Procedura, ha stimato un valore di Euro € 124.963,00.

Per cui, rispetto all'attivo ricavabile dalla vendita dell'immobile del Dott. Fakher Jabarin, appare verosimile ritenere che la Procedura potrebbe ricavare l'importo di Euro 130.000,00.

Appare evidente che la proponente abbia valorizzato la suddetta circostanza, attesa la proposta migliorativa formulata.

Quanto alle garanzie offerte, con la propria proposta migliorativa, la proponente chiarisce che le garanzie offerte dalla "Meg S.r.l." sono rappresentate da un assegno circolare ovvero bonifico bancario di euro 591.435,00, pari al 50%



della somma complessivamente offerta (€ 1.182.870,31), che la Proponente si è dichiarata disponibile a versare a seguito dell'avvio del procedimento di cui all'art. 125 l. fall.; altresì, la Meg S.r.l. specifica che la suddetta somma è versata a titolo di cauzione e di parziale adempimento della proposta ex art. 125 l. fall., tenuto conto che in caso di inadempimento degli obblighi concordatari, la Procedura incasserebbe il suddetto importo rimanendo nell'esclusiva titolarità dei beni e diritti compresi nella massa attiva del Fallimento.

Inoltre, la proponente specifica che la garanzia offerta è di celere riscossione rispetto ad altra tipologia di garanzia, e quindi, i creditori non rischierebbero nulla nella menzionata e non auspicata ipotesi di inadempimento concordatario.

Ad ogni buon conto la Meg S.r.l. rappresenta che, al fine di migliorare la precedente proposta – in termini di garanzie – saranno ridotti i termini di adempimento concordatario, impegnandosi a versare il saldo della somma offerta pari ad Euro 1.182.870,31 (detratta la cauzione versata) nel minore termine di 30 (trenta) giorni – a fronte dei 60 (sessanta) previsti nella precedente proposta - dalla data di efficacia del decreto di omologa del concordato.

Tutto quanto sopra rilevato, il collegio rileva che non sono state proposte opposizioni e che, a seguito di tempestivo deposito del ricorso per omologa da parte dell'odierna istante, con decreto del 30 dicembre 2021 veniva fissata l'udienza del 19 gennaio 2022 per deliberare l'omologa del concordato.

Ritenuta la ritualità e legittimità dell'iter concordatario, la corretta formazione del consenso del ceto creditorio, l'altrettanto corretta individuazione del proponente risultato vincitore, e preso atto della mancata proposizione di opposizioni, il Tribunale considera quindi esistenti le condizioni per l'omologa del concordato fallimentare, in ossequio ai principi di diritto espressi da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *“Il procedimento per l'omologazione del concordato fallimentare - come disciplinato dall'art. 129 l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio, n. 5 - non prevede l'impulso d'ufficio, bensì l'iniziativa di parte, mediante istanza di omologazione da proporre con il rito camerale ex art. 26 l. fall. nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori. Ancorché la proposta di concordato non abbia avuto opposizioni, sussiste comunque interesse anche di un soggetto non opponente ad invocare la verifica dei requisiti di regolarità della procedura e dell'esito delle votazioni; se è*



vero infatti che di per sé il difetto di opposizioni esonera il tribunale dal condurre un'istruttoria sul 'merito' della proposta, non per questo può affermarsi che il decreto di omologazione ne costituisca l'unico e indefettibile atto conclusivo, potendo il diniego provvedimentale finale (cioè la non omologazione) giustificarsi proprio in ragione di uno o più dei vizi, al cui esame - anche d'ufficio - è circoscritto l'oggetto del procedimento ai sensi dell'art.129 quarto comma fall., convenzionalmente qualificato controllo di 'legittimità', cioè della regolarità del procedimento).” (Cass. 5 agosto 2020 n. 16707).

P.Q.M.

Omologa il concordato fallimentare in assenza di opposizioni ex art. 129 L.F.

Il curatore vigili sulla tempestiva esecuzione del concordato nei termini indicati in parte motiva.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022

Il Giudice Relatore

Dott. Eduardo Savarese

Il Presidente

Dott. Gianpiero Scoppa

